



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 165 del 18/11/2020

OGGETTO:

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C. APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. DEL 27 MAGGIO 2020 N. 5 - DETERMINAZIONE DEI VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI IMU DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 23 LUGLIO 2020 N. 98 - INTEGRAZIONI E MODALITA' APPLICATIVE.

L'anno **duemilaventi** addì **diciotto** del mese di **novembre** alle ore **tredici** e minuti **zero** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ROSTAGNO ALBERTO	Sindaco	X	
DIEMOZ FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
SCHIALVINO LARA	Assessore	X	
CONTA CANOVA COSTANZA	Assessore	X	
GHIRMU HELEN	Assessore	X	
NASTRO MICHELE	Assessore	X	
	Totale:	6	0

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Aldo MAGGIO.

Si dà atto che nella sala delle adunanze sono presenti il SINDACO, il VICE SINDACO e gli assessori SCHIALVINO, CONTA CANOVA, NASTRO.

L'assessore GHIRMU è collegato in audio/video con la sala delle adunanze.

Constatata la legalità della seduta e accertata l'identità dell'assessore collegato in audio/video, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta in video conferenza.

Deliberazione n. 165 del 18/11/2020

OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C. APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. DEL 27 MAGGIO 2020 N. 5 - DETERMINAZIONE DEI VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI IMU DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 23 LUGLIO 2020 N. 98 - INTEGRAZIONI E MODALITA' APPLICATIVE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 741, lett. c) L. 160/2019, il quale – riferendosi all'art. 36, comma 2 D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006 – qualifica come imponibile ai fini IMU l'area fabbricabile utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;

Preso atto dell'indirizzo stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 30 novembre 2006 n. 25506, in sede di interpretazione della disposizione dettata dall'art. 36, comma 2 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006 n. 248, con cui sono stati individuati i termini di valorizzazione delle aree edificabili ai fini I.C.I., stabilendo che:

- dal 2006, il testo della legge non consente più di distinguere l'edificabilità di un'area ai fini fiscali a seconda delle fasi di lavorazione degli strumenti urbanistici, poiché, dal momento in cui sia stata avviata la procedura per la formazione del P.R.G.C., *«quello che interessa al Legislatore fiscale è la necessità di adottare un diverso criterio di valutazione dei suoli, quando questi siano avviati sulla strada (non necessariamente senza ritorno) della edificabilità»*;
- la valorizzazione delle aree deve tenere conto delle diverse finalità della legislazione urbanistica rispetto a quelle della legislazione fiscale, in quanto la prima tende a garantire il corretto uso del territorio urbano, e, quindi, lo jus edificandi non può essere esercitato se non quando gli strumenti urbanistici siano perfezionati (garantendo la compatibilità degli interessi individuali con quelli collettivi); la seconda, invece, mira ad adeguare il prelievo fiscale alle variazioni dei valori economici dei suoli, che si registrano e progrediscono, in parallelo, dal sorgere della mera aspettativa dello jus edificandi, fino al perfezionamento dello stesso, tenendo conto, realisticamente, delle variazioni di valore che subiscono i suoli in ragione delle vicende degli strumenti urbanistici;

Considerato che:

- il Comune di Rivarolo Canavese ha adottato il progetto preliminare della variante generale al P.R.G.C. con Deliberazione di C.C. del 13 febbraio 2019 n. 3;
- con deliberazione di Consiglio Comunale del 27 maggio 2020 n. 5 è stata definitivamente approvata la variante al P.R.G.C., resa efficace dalla pubblicazione sul BUR dal 9 luglio 2020;
- per individuare i valori attribuibili alle aree edificabili a seguito dell'adozione del progetto preliminare della variante generale al P.R.G.C., con deliberazione di G.C. del 20 maggio 2019 n. 134 sono stati individuati i valori IMU per le aree edificabili ai sensi dell'art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992, precisando che, a far data dal 13 febbraio 2019 e per tutto il periodo di salvaguardia,

per le aree che, a seguito dell'adozione della variante di P.R.G.C., avessero perso l'edificabilità e per le aree di nuovo impianto che non erano in precedenza qualificate come edificabili, il valore ai fini IMU sarebbe stato pari a:

- reddito dominicale per le aree per cui era stata prevista la trasformazione da edificabile a agricola;
- **30%** di quello individuato nella tabella dell'azonamento per le aree per cui era stata prevista la trasformazione da agricola a edificabile;
- a seguito dell'approvazione definitiva della variante al P.R.G.C., con Determinazione del 23 dicembre 2019 n. 795 è stata commissionata ad uno Studio tecnico esterno al Comune la predisposizione di apposita perizia finalizzata a individuare i valori ai fini IMU delle aree edificabili previste nel nuovo strumento urbanistico generale, tenendo conto della sua profonda incidenza sui parametri urbanistici delle aree;

Considerato che la perizia è stata redatta in ossequio ai disposti dell'art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992, applicabile anche ai fini IMU, il quale sancisce che *«per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentite, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita aventi analoghe caratteristiche»*;

Rilevato che, per la determinazione dei valori ai fini IMU, non è stato adottato il criterio comparativo fra compravendite, in quanto il mercato immobiliare non presentava sufficienti statistiche, bensì il criterio di trasformazione del valore del prodotto edilizio in valore del suolo, attraverso una metodologia estimativa nota come *“Valore di trasformazione”*, nell'ambito del quale la determinazione del valore ai fini IMU è costituito dal risultato della differenza fra il valore di mercato di un immobile a seguito del processo di valorizzazione e il costo necessario per valorizzarlo;

Considerato che, con deliberazione di G.C. del 23 luglio 2020 n. 98, si è preso atto dell'*«analisi delle aree edificabili sul territorio comunale di Rivarolo Canavese ai fini dell'individuazione del valore venale in comune commercio quale base imponibile»*;

Considerato che, nell'ambito della stessa deliberazione, è stato stabilito di rimandare ad un successivo atto:

- 1) l'individuazione del metodo di applicazione dei valori deliberati, con particolare riferimento alla decorrenza ai fini fiscali dei nuovi valori così individuati e alla loro eventuale applicabilità durante il periodo di salvaguardia;
- 2) la disciplina delle modalità applicative dell'IMU in relazione ai contratti di cessione della capacità edificatoria, ove gli stessi determinino il trasferimento dei diritti edificatori su terreni diversi da quelli di decollo, ovvero il trasferimento a favore di terzi che non possiedano aree edificabili sul territorio comunale;
- 3) l'approfondimento sull'assoggettabilità all'IMU per le aree edificate situate nei tessuti consolidati che residuano un'autonoma Superficie Lorda;

Ritenuto, con la presente deliberazione, di dover dare risposta ai punti 1), 2) e 3) sopra riportati;

Evidenziato, con riferimento al precedente punto 1), che:

- la deliberazione di G.C. del 20 maggio 2019 n. 134 ha specificatamente individuato la metodologia di valorizzazione delle aree edificabili per il periodo di salvaguardia vigente tra il 13 febbraio 2019 e il 27 maggio 2020, stabilendo che, per tutto il periodo di salvaguardia, per le aree che, a seguito dell'adozione della variante di P.R.G.C., avessero perso l'edificabilità e per le aree di nuovo impianto che non erano in precedenza qualificate come edificabili, il valore ai fini IMU sarebbe stato pari a:
 - reddito dominicale per le aree per cui era stata prevista la trasformazione da edificabile a agricola;
 - **30%** di quello individuato nella tabella dell'azzonamento per le aree per cui era stata prevista la trasformazione da agricola a edificabile;
- che, sulla base di quanto disposto dalla stessa deliberazione, deve ritenersi che il valore delle aree soggette a salvaguardia non possa quindi che essere individuato sulla base della metodologia prevista dalla deliberazione di G.C. n. 134/2019, non potendo essere applicati, durante il periodo di salvaguardia, i diversi valori individuati dal Comune a seguito della definitiva approvazione della variante al P.R.G.C.;
- che, con la presente deliberazione, si ritiene peraltro opportuno introdurre una procedura di definizione preventiva dell'IMU dovuta dai contribuenti che, nel periodo di salvaguardia, non abbiano versato in modo corretto l'imposta dovuta sulle aree edificabili possedute, in base ai valori individuati con la deliberazione di G.C. del 20 maggio 2019 n. 134, in considerazione del fatto che tali valori non hanno formato oggetto di apposita comunicazione ai contribuenti ai sensi dell'art. 31, comma 20 L. 289/2002;
- che ai valori definiti a seguito dell'analisi delle aree edificabili site nel territorio del Comune di Rivarolo Canavese e approvati con deliberazione di G.C. del 23 luglio 2020 n. 98, dovrà essere invece riconosciuta valenza soltanto dalla data del 27 maggio 2020, non potendo essere posti tali valori alla base di avvisi di accertamento da formulare da parte dell'Ufficio Tributi per le annualità precedenti al 2020, né tanto meno potranno essere utilizzati da parte dei contribuenti per giustificare l'eventuale presentazione di istanze di rimborso dell'IMU versata sulle aree edificabili possedute, a fronte dell'utilizzo dei precedenti valori deliberati dal Comune;

Evidenziato, invece, con riferimento al precedente punto 2), che:

- il vigente Piano regolatore è caratterizzato dallo strumento della perequazione urbanistica contemplato nella L.U.R., che si sostanzia con il trasferimento, la costituzione e la modifica dei diritti edificatori;
- questo comporta una possibile "mobilità" delle volumetrie consentite dal Piano (per il P.R.G.C. vigente Superfici lorde) per ogni singola area, a patto che vengano rispettate due regole sostanziali: l'omogeneità delle destinazioni d'uso e la verifica degli indici incrementativi dell'indice base previsto per ogni zona;
- si potrà verificare, quindi, che un'area valorizzata secondo il proprio indice assuma un'altra valorizzazione per il trasferimento di volumetria (ovvero SL) da altra area che, di contro, perderà il proprio valore per la sottrazione della volumetria (ovvero SL);
- in questo particolare caso si potranno verificare le seguenti casistiche:
 - Aumento dell'indice di edificabilità dell'area di "atterraggio" della SL con conseguente diminuzione/azzeramento dell'indice dell'area di "partenza";

- Diminuzione/azzeramento dell'indice dell'area di "partenza" senza conseguente aumento dell'indice di edificabilità di un'altra area perché la SL viene "trattenuta" (cd. diritti volatili);
- nel primo caso, in sede di avvenuto trasferimento comprovato da atto notarile come prevedono le norme di Piano, occorrerà rivalutare la base imponibile IMU dell'area che accoglie la SL (area di atterraggio), intervenendo sulla formula del modello di calcolo utilizzato per l'individuazione dei valori approvati con deliberazione di G.C. del 23 luglio 2020 n. 98, ferma restando la possibilità di rideterminare in modo analogo il valore delle aree anche in caso di trasferimento della volumetria effettuato prima dell'adozione della variante del P.R.G.C.;
- nel secondo caso, non essendoci un'area che accoglie la SL trasferita (ovvero compravenduta), la valorizzazione verrà comunque effettuata avvalendosi dei medesimi parametri approvati con deliberazione di G.C. del 23 luglio 2020 n. 98, imputando tale valore al soggetto acquirente dei diritti edificatori, anche in assenza di un'area di atterraggio a cui imputarli, riferendoli come derivati dal terreno di decollo, cui verrà attribuito invece il valore derivante dall'eventuale residuo edificatorio;

Evidenziato, invece, con riferimento al precedente punto 3), che:

- Per quanto riguarda all'assoggettabilità all'IMU di quelle aree edificate ma che residuano ancora edificabilità (a titolo di esempio le aree RR esterne al centro storico che si sono sviluppate a partire dagli anni 30 in avanti e che oggi costituiscono gran parte del tessuto residenziale centrale), in ossequio ai disposti della recente legge 160/2019 devono corrispondere il tributo IMU se esprimono una residua potenzialità edificatoria che il contribuente è tenuto a verificare con le seguenti modalità:
 - a) In base all'indice di zona e alla superficie fondiaria o territoriale in proprietà (anche se è pertinenza "graffata" al fabbricato), determinare la superficie lorda realizzabile.*(quanto posso in tutto costruire)*;
 - b) Sottrarre dalla superficie lorda realizzabile quella realizzata.*(quanto posso ancora costruire)*;
 - c) Aggiungere a questa superficie lorda il proprio 20%, ovvero 50 mq (cfr disposizioni di zona coincidenti con l'incremento funzionale che non viene considerato ai fini della tassazione);
 - d) Utilizzare questa nuova superficie lorda per determinare la Superficie fondiaria o territoriale che assolve il tributo con il fabbricato, ovvero, nel caso di prima casa, non assolve perché non dovuto.*(in sostanza la superficie lorda di cui al punto c)/l'indice di zona)*;
 - e) Determinare la superficie fondiaria o territoriale residua a cui applicare il tributo *(cioè sottrarre dalla superficie fondiaria o territoriale la superficie di cui al punto d)*;
 - f) Considerato, infine, che le aree così determinate sono spesso complemento dell'abitazione, vale a dire costituiscono la pertinenza così come definita dal codice civile (in quanto ornamento e funzionalmente collegate all'abitazione) l'effettiva superficie a cui applicare il valore approvato con Deliberazione di G.C. n. 98 del 23 luglio 2020 sarà il 40% di quella determinata al punto e).

Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica previsto all'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000:

- Dal Responsabile del settore Urbanistica e Territorio;
- Dal Responsabile del Settore Tributi;

Dato atto che il presente provvedimento, pur non implicando impegno di spesa può avere riflessi diretti e indiretti sull'Ente, per cui deve essere acquisito il parere della regolarità contabile previsto all'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 48 D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

1. **Di richiamare**, le premesse sopra riportate quali parti integranti del presente atto;
2. **Di stabilire**, per quanto riguarda l'individuazione del metodo di applicazione dei valori deliberati, con particolare riferimento alla decorrenza ai fini fiscali dei nuovi valori così individuati e alla loro eventuale applicabilità durante il periodo di salvaguardia:
 - che, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione di G.C. del 20 maggio 2019 n. 134, nel periodo di salvaguardia vigente tra il 13 febbraio 2019 e il 27 maggio 2020, la metodologia di valorizzazione ai fini IMU delle aree edificabili, deve essere individuata, per le aree che, a seguito dell'adozione della variante di P.R.G.C., abbiano perso l'edificabilità e per le aree di nuovo impianto che non erano in precedenza qualificate come edificabili, nel modo seguente:
 - reddito dominicale per le aree per cui era stata prevista la trasformazione da edificabile a agricola;
 - **30%** di quello individuato nella tabella dell'azzoneamento per le aree per cui era stata prevista la trasformazione da agricola a edificabile;
 - a) durante il periodo di salvaguardia non potranno essere applicati i diversi valori individuati dal Comune a seguito della definitiva approvazione della variante al P.R.G.C.;
 - b) ai valori definiti a seguito dell'analisi delle aree edificabili site nel territorio del Comune di Rivarolo Canavese e approvati con deliberazione di G.C. del 23 luglio 2020 n. 98 dovrà essere invece riconosciuta valenza soltanto dalla data del 27 maggio 2020, non potendo essere posti tali valori alla base di avvisi di accertamento da formulare da parte dell'Ufficio Tributi per le annualità precedenti al 2020, né tanto meno potranno essere utilizzati da parte dei contribuenti per giustificare l'eventuale presentazione di istanze di rimborso dell'IMU versata sulle aree edificabili possedute, a fronte dell'utilizzo dei precedenti valori deliberati dal Comune;
 - c) di introdurre una procedura di definizione preventiva dell'IMU dovuta dai contribuenti che, nel periodo di salvaguardia, non abbiano versato in modo corretto l'imposta dovuta sulle aree edificabili possedute, in base ai valori individuati con la deliberazione di G.C. del 20 maggio 2019 n. 134, in considerazione del fatto che tali valori non hanno formato oggetto di apposita comunicazione ai contribuenti ai sensi dell'art. 31, comma 20 L. 289/2002, stabilendo che:
 - i contribuenti che non abbiano versato in modo corretto l'IMU dovuta sulle aree edificabili possedute nel periodo di salvaguardia, tenuto conto della possibilità di presentare fino al 31 dicembre 2020 la dichiarazione IMU relativa all'anno 2019, potranno versare la maggiore

imposta dovuta entro e non oltre il **16 dicembre 2020**, senza l'applicazione di sanzioni e con maggiorazione dei soli interessi legali, a fronte dell'applicabilità della causa di non punibilità dettata dall'art. 6, comma 2 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, che risulta potenzialmente applicabile al caso di specie, ove si consideri che i valori individuati dal Comune non hanno ancora formato oggetto di specifica notifica a favore dei possessori delle stesse aree, ai sensi dell'art. 31, comma 20 L. 289/2002, secondo cui *«i Comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente»*;

- l'eventuale ravvedimento per le annualità precedenti per gli stessi cespiti o per altri cespiti sarà invece soggetto all'applicazione delle ordinarie sanzioni in ravvedimento operoso, ove effettuato dal contribuente prima dello svolgimento attività di accertamento da parte del Comune;

3. **Di stabilire**, per quanto riguarda invece la disciplina delle modalità applicative dell'IMU in relazione ai contratti di cessione della capacità edificatoria, ove gli stessi determinino il trasferimento dei diritti edificatori su terreni diversi da quelli di decollo, ovvero il trasferimento a favore di terzi che non possiedano aree edificabili sul territorio comunale, che:

- a) il vigente Piano regolatore è caratterizzato dallo strumento della perequazione urbanistica contemplato nella L.U.R., che si sostanzia con il trasferimento, la costituzione e la modifica dei diritti edificatori;
- b) questo comporta una possibile "mobilità" delle volumetrie consentite dal Piano (per il P.R.G.C. vigente Superfici lorde) per ogni singola area, a patto che vengano rispettate due regole sostanziali: l'omogeneità delle destinazioni d'uso e la verifica degli indici incrementativi dell'indice base previsto per ogni zona;
- c) si potrà verificare, quindi, che un'area valorizzata secondo il proprio indice assuma un'altra valorizzazione per il trasferimento di volumetria (ovvero SL) da altra area che, di contro, perderà il proprio valore per la sottrazione della volumetria (ovvero SL);
- d) in questo particolare caso si potranno verificare le seguenti casistiche:
 - Aumento dell'indice di edificabilità dell'area di "atterraggio" della SL con conseguente diminuzione/azzeramento dell'indice dell'area di "partenza";
 - Diminuzione/azzeramento dell'indice dell'area di "partenza" senza conseguente aumento dell'indice di edificabilità di un'altra area perché la SL viene "trattenuta" (cd. diritti volatili);

1. nel primo caso, in sede di avvenuto trasferimento comprovato da atto notarile come prevedono le norme di Piano, occorrerà rivalutare la base imponibile IMU dell'area che accoglie la SL (area di atterraggio), intervenendo sulla formula del modello di calcolo utilizzato per l'individuazione dei valori approvati con deliberazione di G.C. del 23 luglio 2020 n. 98, ferma restando la possibilità di rideterminare in modo analogo il valore delle aree anche in caso di trasferimento della volumetria effettuato prima dell'adozione della variante del P.R.G.C.;

2. nel secondo caso, non essendoci un'area che accoglie la SL trasferita (ovvero compravenduta), la valorizzazione verrà comunque effettuata avvalendosi dei medesimi parametri approvati con deliberazione di G.C. del 23 luglio 2020 n. 98, imputando tale valore al soggetto acquirente dei diritti edificatori, anche in assenza di

un'area di atterraggio a cui imputarli, riferendoli come derivati dal terreno di decollo, cui verrà attribuito invece il valore derivante dall'eventuale residuo edificatorio;

4. **Di stabilire** che per le aree edificate situate nei tessuti consolidati che residuano ancora di potenzialità edificatoria (a titolo di esempio le aree RR esterne al centro storico che si sono sviluppate a partire dagli anni 30 in avanti e che oggi costituiscono gran parte del tessuto residenziale centrale), l'assoggettabilità o meno all'IMU, in ossequio ai disposti della recente legge 160/2019, sarà determinata dal contribuente che nella valorizzazione di tali aree dovrà verificare se le stesse esprimono un'edificabilità residua con le seguenti modalità:
 - a) In base all'indice di zona e alla superficie fondiaria o territoriale in proprietà (anche se è pertinenza "graffata" al fabbricato), determinare la superficie lorda realizzabile (*quanto posso in tutto costruire*);
 - b) Sottrarre dalla superficie lorda realizzabile quella realizzata. (*quanto posso ancora costruire*);
 - c) Aggiungere a questa superficie lorda il proprio 20%, ovvero 50 mq (cfr disposizioni di zona coincidenti con l'incremento funzionale che non viene considerato ai fini della tassazione);
 - d) Utilizzare questa nuova superficie lorda per determinare la Superficie fondiaria o territoriale che assolve il tributo con il fabbricato, ovvero, nel caso di prima casa, non assolve perché non dovuto. (*in sostanza la superficie lorda di cui al punto c)/l'indice di zona*);
 - e) Determinare la superficie fondiaria o territoriale residua a cui applicare il tributo (*cioè sottrarre dalla superficie fondiaria o territoriale la superficie di cui al punto d*);
 - f) Considerato, infine, che le aree così determinate sono spesso complemento dell'abitazione, vale a dire costituiscono la pertinenza così come definita dal codice civile (in quanto ornamento e funzionalmente collegate all'abitazione) l'effettiva superficie a cui applicare il valore approvato con Deliberazione di G.C. n. 98 del 23 luglio 2020 sarà il 40% di quella determinata al punto e).
5. **Di dare atto** che resta onere del contribuente presentare nei termini di legge la dichiarazione IMU con l'indicazione della valorizzazione delle aree edificabili determinata ai fini della liquidazione dell'imposta;
6. **Di dare atto** che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 125 del D.Lgs. n. 267/00, la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
7. **Di dichiarare** la presente deliberazione, previa separata votazione e con voto unanime favorevole, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 19/11/2020 viene sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to : ROSTAGNO ALBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to : Dott. Aldo MAGGIO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Rivarolo Canavese, li

Il Segretario Generale
